SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 luglio 2000, n. **209.**

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati . . . . Pag. 6

Ministero della Sanità

DECRETO 15 giugno 2000, n. **210.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE . . . . Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2000.

Istituzione dell'autorità portuale di Salerno . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Foiano di Val Fortore . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevi . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Filiano . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072) . . . . Pag. 25

ORDINANZA 22 luglio 2000.

Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3073) . . . . Pag. 30

Ministero delle finanze

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 1 . . . . Pag. 32

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 2 . . . . Pag. 32

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia . . . . . Pag. 33

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso. Pag. 33

DECRETO 13 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Como. Pag. 33

DECRETO 18 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», in Belluno, ad esercitare attività di assistenza fiscale . . . . Pag. 34

Ministero della sanità

DECRETO 14 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. . . . . Pag. 35

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 15 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione, per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, al prof. Giovanni Manzini e all'on. dott. Giuseppe Gambale. . . . . Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 35.338.141.870 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 . . . . Pag. 37

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 9.740.414.600 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 . . . . Pag. 38

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 570.750.260 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 . . . . Pag. 39

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 730.125.390 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 . . . . Pag. 40

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 34.791.727.040 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 . . . . Pag. 40

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 18 luglio 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Milano per l'anno accademico 2000-2001 . Pag. 41

DECRETO 20 luglio 2000.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica . . . . Pag. 42

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 21 giugno 2000.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori ed i galleggianti . . . . Pag. 44

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 luglio 2000.

Direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 31 maggio 2000.

Proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali . . . . Pag. 45

DECRETO 5 luglio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare funzioni di controllo nel settore delle carni di pollame previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/1991 . . . . Pag. 46

DECRETO 12 luglio 2000.

Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino» . . . . Pag. 47

DECRETO 17 luglio 2000.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca al «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini C.A.P.P.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Porto S. Stefano . . . . . . Pag. 49

DECRETO 17 luglio 2000.

Estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona. . . . . Pag. 50

DECRETO 19 luglio 2000.

Misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico . . . . Pag. 51

DECRETO 20 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari . . . . Pag. 53

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia . . . . Pag. 53

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra - Podgora», in Vibo Valentia . . . . Pag. 55

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Vito», in Roma. Pag. 55

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa C.R.S. «Centro ricerche sociali», in Vercelli. . . . . Pag. 55

DECRETO 15 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», in Nardò . . . . Pag. 56

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Su Padru soc. coop. a r.l.», in Putifigari, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 56

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 57

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 57

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 58

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 58

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Geotermica», in Santa Fiora . . . . Pag. 59

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Scoop Sovana cooperativa», in Sorano. . . . . Pag. 59

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 59

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emmaus - Società cooperativa a r.l.», in Treviglio. . . . . Pag. 60

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti . . . . Pag. 60

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio», in Gesturi Pag. 61

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alba - Società cooperativa», in Spoleto . . . . Pag. 61

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperazione Sud», in Molfetta . . . . Pag. 62

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente», in Bari . . . . Pag. 62

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Mediterranea», in Bari. . . . . Pag. 62

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso Canosa», in Canosa . . . . Pag. 63

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Agricoltura», in Poggiorsini . . . . Pag. 63

DECRETO 21 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.», in S. Demetrio ne' Vestini. Pag. 64

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 64

DECRETO 23 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cealcoop - Società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti», in Roma . . . . Pag. 65

DECRETO 27 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Azzurra» a r.l., in San Severo . . . . Pag. 65

DECRETO 28 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Matera V», in Matera . . . . Pag. 65

DECRETO 29 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co. Pro.Zoo. - Consorzio zootecnico e lattiero caseario - S.c. a r.l.», in Venezia . . . . Pag. 66

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S. Scrocco», in Pesaro . . . . Pag. 66

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 67

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Busso, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 67

DECRETO 5 luglio 2000

Scioglimento della società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 68

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Castelletta S.r.l.», in Castelletta di Fabriano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 68

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Saccoccia», in Guidonia . . . . Pag. 69

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza a r.l.», in Roma . . . . . . Pag. 69

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Festa Mobile», in Roma . . . . Pag. 70

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.E.D.T. a r.l.», in Savona . . . . Pag. 70

DECRETO 10 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», in Catanzaro Pag. 71

DECRETO 10 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 71

DECRETO 11 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Mango», in Lamezia Terme . . . . Pag. 71

DECRETO 13 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Faenza a r.l.», in Faenza . . . . Pag. 72

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Adozione del progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 3/2000). Pag. 72

Istituto universitario orientale di Napoli

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto . . . . Pag. 73

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva. Pag. 74

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia . . . . Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno riguardante: «Erezione in ente morale della "Fondazione per la lotta alla non autosufficienza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in Milano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2000) . . . . Pag. 76

Ministero delle politiche agricole e forestali: Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardante: «Frantoi oleari riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. Sistema di pesatura e registrazione delle olive». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2000). Pag. 76

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della «Fondazione per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza», in Milano . . . . Pag. 76

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro internazionale di studi e di ricerche sull'economia turistica», in Venezia. Pag. 76

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 27 luglio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 76

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «S. Clemente», in Casaprota. . . . . Pag. 76

Ministero dei lavori pubblici: Rinnovo dell'incarico di regolatore governativo per la disponibilità idrica del fiume Mella. Pag. 77

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. . . . . Pag. 77

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1999, concernente: «Certificati di credito del tesoro a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999) . . . . Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianto

CIRCOLARE 14 luglio 2000, n. **900315.**

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa.

00A10081

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 luglio 2000, n. **209.**

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.

3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» *(Heavily Indebted Poor Countries),* l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

Art. 2.

Crediti annullabili

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.

2. I crediti di cui al comma 1, lettera *b),* possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Condizioni, modalità è termini dell'annullamento

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

Art. 5.

Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.

Art. 6.

Relazione al Parlamento

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b).* La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7.

Regole internazionali del debito estero

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali, competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca: «Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge 22 dicembre 1953, n. 955, reca: «Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali».

— La legge 5 luglio 1961, n. 635, reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo».

— La legge 28 febbraio 1967, n. 131, reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo».

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 28 marzo 1991, n. 106, reca: «Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo».

00G0260

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 2000, n. **210.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva n. 99/91/CE della Commissione del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1999, n. 538;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'8 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, è modificato come segue:

a) al punto 5 delle «Introduzioni Generali» il testo della «colonna 4 (Restrizioni)» è sostituito dal seguente:

«colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

il limite di migrazione specifica (LMS);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm^2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);

ogni altra restrizione specificamente indicata;

ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero»;

b) alla Sezione A

1) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

N°PM/REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
11000	050976-02-8	Acrilato di diciclopentadienile	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
11245	002156-97-0	Acrilato di dodecile*	LMS = 0,05 mg/kg (1)
12265	004074-90-2	Adipato di divinile	QM = 5 mg/kg nel PF. Solo come comonomero.
12761	000693-57-2	Acido 12-amminododecanoico	LMS = 0,05 mg/kg
13060	004422-95-1	Tricloruro dell'acido 1,3,5-benzentricarbossilico*	QMA = 0,05 mg/6 dm^2 (misurato come acido 1,3,5-benzentricarbossilico)
13180	000498-66-8	Biciclo[2.2.1]ept-2-ene (= norbornene)	LMS = 0,05 mg/kg
13210	001761-71-3	Bis(4-amminocicloesil)metano	LMS = 0,05 mg/kg
13780	002425-79-8	Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo	QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)

14020	000098-54-4	4-terz-Butilfenolo	LMS = 0,05 mg/kg
14650	000079-38-9	Clorotrifluoroetilene	QMA = 0,05 mg/6 dm²
14841	000599-64-4	4-Cumilfenolo	LMS = 0,05 mg/kg
15130	000872-05-9	1-Decene*	LMS = 0,05 mg/kg
16360	000576-26-1	2,6-Dimetilfenolo	LMS = 0,05 mg/kg
16450	000646-06-0	1,3-Diossolano	LMS = 0,05 mg/kg
16694	013811-50-2	N,N'-Divinil-2-imidazolidinone	QM = 5 mg/kg nel PF
16704	000112-41-4	1-Dodecene	LMS = 0,05 mg/kg
18220	068564-88-5	Acido N-eptilamminoundecanoico	LMS = 0,05 mg/kg (1)
18820	000592-41-6	1-Esene*	LMS = 3 mg/kg
19060	000109-53-5	Etere isobutilvinilico*	QM = 5 mg/kg nel PF
19150	000121-91-5	Acido isoftalico*	LMS = 5 mg/kg
19990	000079-39-0	Metacrilammide*	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
20050	000096-05-9	Metacrilato di allile*	LMS = 0,05 mg/kg
20530	002867-47-2	Metacrilato di 2-(dimetilammino)etile*	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
21730	000563-45-1	3-Metil-1-butene*	QMA = 0,006 mg/6 dm². Solo per polipropilene.
22331	025513-64-8	Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (40 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (60 % p/p)	QMA = 5 mg/6 dm²
22550	000498-66-8	Norbornene	Cfr "Biciclo[2.2.1]ept-2-ene"
22937	001623-05-8	Etere perfluoropropilperfluorovinilico	LMS = 0,05 mg/kg
23175	000122-52-1	Fosfito di trietile	QM = NR (LR = 1 mg/kg nel PF)
23547	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell'allegato II.
23770	000504-63-2	1,3-Propandiolo*	LMS = 0,05 mg/kg

23920	000105-38-4	Propionato di vinile	LMS(T) = 6 mg/kg (2) (espresso come acetaldeide)
24760	026914-43-2	Acido stirensolfonico	LMS = 0,05 mg/kg
25080	001120-36-1	1-Tetradecene	LMS = 0,05 mg/kg
25385	000102-70-5	Triallilammina	In accordo con le specifiche dell'allegato II.
25927	027955-94-8	1,1,1-Tris(4-idrossifenil)etano	QM = 0,5 mg/kg nel PF. Solo per policarbonati.
26155	001072-63-5	1-Vinilimidazolo	QM = 5 mg/kg nel PF
26170	003195-78-6	N-Vinil-N-metilacetammide	QM = 2 mg/kg nel PF
26320	002768-02-7	Viniltrimetossisilano	QM = 5 mg/kg nel PF
26360	007732-18-5	Acqua	In accordo con la direttiva 98/83/CE

* la sostanza viene depennata dalla Sezione B

2) la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le voci di seguito riportate, è così modificata :

N°PM/REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
10060	000075-07-0	Acetaldeide	LMS(T) = 6 mg/kg (2)
13510	001675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (=BADGE)	LMS(T) = 1 mg/kg (9) Autorizzato fino al 1.1.2005
14200	000105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
14230	002123-24-2	Caprolattame, sale di sodio	LMS(T) = 15 mg/kg (5) (espresso come caprolattame)
15760	000111-46-6	Dietilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
16990	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
17160	000097-53-0	Eugenolo	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
19540	000110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30 mg/kg (4)

19960	000108-31-6	Anidride maleica	LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)
25360	-	Trialchil(C5-C15)acetato di 2,3-epossipropile	QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)

c) nella "Sezione B" la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le voci di seguito riportate, è così modificata :

N°PM	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
16690	001321-74-0	Divinilbenzene	QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
20590	000106-91-2	Metacrilato di 2,3-epossipropile	QM(T) = 5 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)

2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B — Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, è modificato come segue:

a) al punto 5 delle «Osservazioni Generali» il testo della «colonna 4 (Restrizioni)» è sostituito dal seguente:

«colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

il limite di migrazione specifica (LMS);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm^2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);

ogni altra restrizione specificatamente indicata;

ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero»;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:

N° PM/REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
30080	004180-12-5	Acetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
30610	-	Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-, di e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612	-	Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di- e triesteri di glicerolo	
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg
33801	-	Acido n-alchil(C10-C13)benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
34240	-	Esteri dell'acido alchil(C10-C20)solfonico con fenoli	LMS = 6 mg/kg Autorizzato fino al 1.1.2002.
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In accordo con la nota 10 dell'allegato III.
38320	005242-49-9	4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene	In accordo con le specifiche dell'allegato II.
38510	136504-96-6	1,2-Bis(3-amminopropil)etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina	LMS = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-Bis(2-benzossazolil)stilbene	LMS = 0,05 mg/kg (1)
38810	080693-00-1	Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil) pentaeritrite	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo	
39200	006200-40-4	Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio	LMS = 1,8 mg/kg
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	QMA = 0,05 mg/6 dm²
40120	-	Idrossimetilfosfonato di bispolietilenglicole	LMS = 0,6 mg/kg. Autorizzato fino al 1.1.2002.

42320	007492-68-4	Carbonato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
43515	-	Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA = 0,9 mg/6 dm^2
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg (espresso come iodio)
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS = 0,05 mg/kg
46880	065140-91-2	3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio	LMS = 6 mg/kg
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroetano	
53610	054453-03-1	Etilendiamminotetraacetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
53650	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
54300	118337-09-0	2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil) fluorofosfonito	LMS = 6 mg/kg
54930	025359-91-5	Copolimero formaldeide - 1-naftolo [= Poli(1-idrossinaftilmetano)]	LMS = 0,05 mg/kg
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
60480	003864-99-1	2-(2-Idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo	
66560	004066-02-8	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66580	000077-62-3	2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
67180	-	Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)	LMS = 5 mg/kg (1)
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è usato il simulante D.
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell'allegato II.
76865	-	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)	LMS = 0,05 mg/kg
81515	087189-25-1	Poliglicerolato di zinco	
81760	-	Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame); LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro)
85610	-	Silicati naturali sililati (esclusi amianto)	
85840	053320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
86285	-	Biossido di silicio sililato	
89200	007617-31-4	Stearato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
89440	-	Esteri dell'acido stearico con etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
92030	010124-44-4	Solfato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS = 5 mg/kg
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS = 6 mg/kg
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con la direttiva 98/83/CE
95859	-	Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici	In accordo con le specifiche dell'allegato II.

95883	-	Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera	In accordo con le specifiche dell'allegato II.

c) agli additivi di seguito elencati vengono apportate le modifiche riportate nella colonna "restrizioni e/o specifiche" e/o nelle colonne "N°PM/REF" e "N° CAS"

N° PM/REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
36640	000123-77-3	Azodicarbonammide	Solo come agente rigonfiante.
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0	Bis(metilbenziliden)sorbitolo	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 10 dell'allegato III.
47680	000111-46-6	Dietilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo	LMS = 1 mg/kg
67170	-	Miscela di 5,7-di-terz-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranone (80-100 % p/p) e 5,7-di-terz-butil-3-(2,3-dimetil fenil)-2(3H)benzofuranone (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2',2''-Nitrilo[trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)fosfito]	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile) etile	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
85360	000109-43-3	Sebacato di dibutile	
88640	008013-07-8	Olio di soja epossidato	In accordo con le specifiche dell'allegato II.
94960	000077-99-6	1,1,1-Trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg

d) è depennato l'additivo seguente:

N° PM/REF	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
76720	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano	

3. Per la preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, possono essere impiegati i prodotti ottenuti per fermentazione batterica riportati nell'allegato I del presente decreto.

4. L'allegato II del presente decreto riporta «altre specifiche» relative alle sostanze ivi elencate.

5. L'allegato III del presente decreto riporta le note relative alla colonna «Restrizioni e/o specifiche».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 72

ALLEGATO I
(art. 1, comma 3)

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	80181-31-3	Copolimero fra l'acido 3-idrossibutanoico e l'acido 3-idrossipentanoico	LMS = 0,05 mg/kg per l'acido crotonico (come impurezza) e in conformità delle specifiche di cui all'allegato II.

ALLEGATO II
(art. 1, comma 4)

ALTRE SPECIFICHE

N. PM/ REF.	ALTRE SPECIFICHE
18888	COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSIPENTANOICO Definizione: Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di *Alcaligenes eutrophus* utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di *Alcaligenes eutrophus* del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali. Denominazione chimica: poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) Numero CAS: 80181-31-3 Formula strutturale: $(-O-CH(CH_3)-CH_2-C(=O)-)_m-(O-CH(CH_2CH_3)-CH_2-C(=O)-)_n$ dove $n/(m+n) > 0$ e $\leq 0{,}25$

Peso molecolare medio	Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gel-permeazione).
Saggio	Non meno del 98% di poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico.
Descrizione	Polvere bianca o biancastra dopo isolamento
Caratteristiche	
Prove di identificazione:	
Solubilità	Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua.
Migrazione	La migrazione dell'acido crotonico non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.
Purezza	Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:
- Azoto	non oltre 2500 mg/kg di materiale plastico
- Zinco	non oltre 100 mg/kg di materiale plastico
- Rame	non oltre 5 mg/kg di materiale plastico
- Piombo	non oltre 2 mg/kg di materiale plastico
- Arsenico	non oltre 1 mg/kg di materiale plastico
- Cromo	non oltre 1 mg/kg di materiale plastico.

23547	POLIDIMETILSILOSSANO (pm> 6 800) Viscosità minima 100 x 10^{-6} m^2/s (=100 centistoke) a 25°C
25385	TRIALLILAMMINA 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.
38320	4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL) STILBENE Non oltre 0,05% p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)
76721	POLIDIMETILSILOSSANO (pm> 6 800) Viscosità minima 100 x 10^{-6} m^2/s (=100 centistoke) a 25°C

88640	OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO Ossirano< 8%, numero di iodio < 6
95859	CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: - tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p) - Viscosità non inferiore a 11 x 10^{-6} m^2/s (=11centistoke) a 100 °C - Peso molecolare medio non inferiore a 500
95883	OLII MINERALI PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: - tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p) - Viscosità non inferiore a 8,5 x 10^{-6} m^2/s (=8.5 centistoke) a 100 °C - Peso molecolare medio non inferiore a 480

ALLEGATO III
(art. 1, comma 5)

Note relative alla colonna «Restrizioni e/o specifiche»

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 10060 c 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540 e 19960, non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200 e 14230, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 85840 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

(9) LMS(T) significa in questo caso specifico che la restrizione non deve essere superata dalla somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

(a) Badge (etere bis (2,3 epossipropilico) di 2,2-bis (4 idrossifenil) propano;

(b) Badge H2O;

(d) Badge HC1;

(e) Badge 2HC1;

(f) Badge H2O HC1.

Tuttavia, per i simulanti degli alimenti acquosi, l'LMS(T) dovrebbe includere anche il Badge 2H2O (c) a meno che l'etichetta del materiale o del prodotto indichi la possibilità di utilizzarlo soltanto a contatto con quel tipo di alimenti e/o bevande per i quali è stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque succitate sostanze *(a), (b), (d), (e), (f),* non può superare 1 mg/kg.

(10) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n° 777.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1º luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997;

22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998.

4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.218 del 16 settembre 1999;

17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.28 del 4 febbraio 2000.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/7/11/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE/ e 92/39/CEE), modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, riguardante l'elenco dei monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riporta:

1) nelle «Introduzioni Generali» al punto 5, colonna 4 (restrizioni) le restrizioni alle quali devono essere assoggettati i monomeri e le altre sostanze di partenza;

2) nella sezione A «l'elenco di monomeri e altre sostanze di partenza»;

3) nella sezione B «l'elenco di monomeri e altre sostanze di partenza che possono continuare ad essere utilizzati».

— L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 e modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, riporta:

1) nelle «Osservazioni Generali» al punto 5, colonna 4 (restrizioni) le restrizioni alle quali devono essere assoggettati gli additivi per materie plastiche;

2) dopo il «punto 8» l'elenco degli additivi per materie plastiche.

— Il comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'art. 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è il seguente:

«2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci».

00G0257

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2000.

Istituzione dell'autorità portuale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che prevede la possibilità di istituire a decorrere dal 1° gennaio 1995 autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno, previa verifica dei requisiti di volume di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)»;

Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del 1994 che dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di istituzione di nuove autorità portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la risoluzione approvata dalla IX commissione trasporti della Camera nella seduta del 15 marzo 2000 che impegna il Governo a proporre l'istituzione dell'autorità portuale di Salerno entro sessanta giorni dalla data suindicata;

Verificata dai dati forniti dall'autorità marittima con nota n. 14/13223 del 26 maggio 2000 l'esistenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Nel porto di Salerno è istituita l'autorità portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2000

CIAMPI

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

00A10198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Foiano di Val Fortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento) ed il sindaco nella persona dell'ing. Bruno Casamassa;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Foiano Val Fortore (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Bruno Casamassa.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, l'ing. Bruno Casamassa è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di

Foiano di Val Fortore (Benevento), con deliberazione n. 34 del 2 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento).

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Trevi (Perugia) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Antonini;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Umbria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trevi (Perugia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trevi (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Antonini.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Carlo Antonini è stato eletto alla carica di consigliere della regione Umbria.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Trevi (Perugia), con deliberazione n. 34 del 28 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevi (Perugia).

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Filiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Filiano (Potenza) ed il sindaco nella persona dell'avv. Donato Antonio Pace;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Basilicata;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Filiano (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Filiano (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Donato Antonio Pace.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, l'avv. Donato Antonio Pace è stato eletto alla carica di consigliere della regione Basilicata.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Filiano (Potenza), con deliberazione n. 34 del 26 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filiano (Potenza).

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Bulfaro;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza della incompatibilità dichiarata con sentenza emessa dal tribunale di Lagonegro in data 7 dicembre 1999, confermata dalla Corte di appello di Potenza in data 10 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Bulfaro.

Successivamente, con sentenza emessa dal tribunale di Lagonegro in data 7 dicembre 1999 e confermata dalla Corte d'appello di Potenza con pronuncia del 10 maggio 2000, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza).

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Antonello Tucci;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 15 del 14 giugno 2000, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Vinchiaturo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonello Tucci.

Successivamente, in data 15 maggio 2000, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, aprovata con delibera n. 15 del 14 giugno 2000 da sette componenti.

Il prefetto di Campobasso, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1290/13-3/84/Gab. del 17 giugno 2000 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 e n. 92 del 19 aprile 2000;

Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000, con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere dal commissario delegato, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto nella regione siciliana, richiede ulteriori tempi per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la nota n. 2253 del 24 maggio 2000 con la quale il presidente della regione siciliana chiede, al fine di consentire una migliore attuazione degli interventi pre-

visti nella citata ordinanza n. 3052, l'assegnazione delle risorse previste dall'ordinanza medesima in due distinte contabilità speciali;

Vista la nota n. 3256 del 12 giugno 2000, del commissario delegato - presidente della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;

Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente è tale da richiedere l'adozione di interventi straordinari per scongiurare tale stato di crisi ambientale;

Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana giusta nota n. 3102 del 21 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono conseguentemente prorogate le attività del vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.1, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.1 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni.».

2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.4, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.4 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.».

3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno.

4. Gli imballaggi contrassegnati "T" e "F" sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali imballaggi.».

4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il periodo: «La stipula dei contratti per il conferimento dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile da essi derivato e per l'utilizzo dello stesso è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra gli operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.» è soppresso.

5. L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

6. All'art. 4, comma 3-*bis*, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *l)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole «promuove la stipula degli accordi di programma e» sono soppresse.

7. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *q)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«1. Il commissario delegato, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 nonché di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non più attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive nonché dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

1-*bis*. Per le attività e nei limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, può derogare inoltre all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.».

8. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *r)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole: «di venti unità» sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».

9. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *s)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:

«4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 40 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2001, da ripartire, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana».

10. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, in coda al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico».

11. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *t)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana».

12. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *u)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciciaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto per centuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.».

13. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *v)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

14. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole: «non più di 30 unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «non più di 40 unità a tempo pieno».

15. All'art. 2, comma 1, lettera *l),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole: «e sostituite dalle seguenti: degli accordi di programma» sono soppresse.

16. All'art. 2, comma 1, lettera *n),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «concernenti le discariche» e dopo le parole «dai prefetti delle province» sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga all'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.».

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di incenerimento della città di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella in località S. Raineri, nonché il progetto di bonifica e di ripristino ambientale dell'intero sito. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana può autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30 giugno del 2001, adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della funzionalità e dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli articoli 21, 49 e 151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, avvia le attività di demolizione a far tempo dal 1° luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 4.

1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e fatta salva l'attività d'impresa, le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, per le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono rilasciate, per tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 2, comma 1, lettera *n),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

Art. 5.

1. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.

2. A partire dal 1° ottobre 2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potrà richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.

3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede direttamente alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri al consorzio.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.

Art. 6.

1. In attuazione del «Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti», il commissario delegato - presidente della regione siciliana, realizza:

a) impianti di produzione di DR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Catania; Aragona (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Priolo Gargallo (Siracusa);

b) stazioni di trasferenza nei comuni di Castelvetrano (Trapani); Bisacquino (Palermo); Villafrati (Palermo); Castellana Sicula (Palermo); S. Agata di Militello (Messina); Patti (Messina); Nizza di Sicilia (Messina); Caltanissetta; Giarre (Catania); Sciacca (Agrigento); Cianciana (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa, Noto;

c) impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Patti (Messina); Assoro (Enna) Caltanissetta; Pantano D'Arci; Paternò (Catania); Aragona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonché nei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Villafrati (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), S. Agata di Militello (Messina), Nizza di Sicilia (Messina), Giarre (Catania); Menfi (Agrigento); Cianciana (Agrigento);

d) impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Caltanissetta; Pantano D'Arci, Catania; Ara-

gona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonché dei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), Randazzo (Catania), Sciacca (Agrigento);

e) aree attrezzate per il compostaggio nelle isole di: Ustica (Palermo); Pantelleria (Trapani); Lipari (Messina); Favignana (Trapani); Lampedusa (Agrigento).

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i sopra elencati impianti sono a servizio.

3. I prefetti delle province realizzano, come previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *o)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici individuati, sulla base di una raccolta differenziata del 25 per cento, alla tabella 8.2a del documento di cui al precedente comma 1.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, attua le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, sulla base dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Per l'espletamento dell'incarico conferitogli con il precedente comma 1, il commissario delegato oltre che del vice commissario di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, si avvale anche, di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Si avvale, inoltre, di una apposita struttura composta da dieci unità di personale a tempo pieno appartenente alla pubblica amministrazione, con le medesime modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 8.

1. L'attività della commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza ed è estesa anche ai compiti assegnati al commissario delegato - presidente della regione siciliana, dall'art. 7 della presente ordinanza. A tal fine, il Ministro dell'ambiente integra, con proprio decreto, la commissione scientifica attraverso la nomina di due esperti, di cui un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e un esperto designato dal commissario delegato - presidente della regione siciliana.

Art. 9

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.

2. Il Ministero dell'ambiente si avvale, inoltre, del personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

3. Le unità di personale di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.

Art. 10.

1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana potrà avvalersi, ove necessario, delle deroghe alle norme già previste nelle ordinanze citate nelle premesse, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Potrà altresì derogare al programma di attuazione delle reti fognarie di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n. 27.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana dispone delle risorse già assegnate con le ordinanze citate nelle premesse, nei limiti delle risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.

2. Per le finalità di cui al precedente art. 7, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle risorse già assegnate dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 relativamente alle opere di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo che dovranno essere trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposita contabilità speciale di Stato intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo nella regione siciliana.

Art. 12.

1. I prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti delegati coordinano la propria attività con quella

posta in essere dal commissario delegato - presidente della regione siciliana per le attività allo stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario ciascuno.

2. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle attività possono avvalersi delle strutture tecniche già previste dall'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di programma stipulato per la provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28 dicembre 1995 ed approvato con decreto del presidente della regione il 23 gennaio 1996. Possono altresì avvalersi di proprie strutture, appositamente costituite, composte rispettivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalità di trattamento previste dallo stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 nonché di due esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

3. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresì dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa disponendo il potenziamento strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi le risorse previste a tal fine dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste per il commissario delegato - presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonché dalla presente ordinanza.

5. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli incombenti loro affidati, dispongono delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilità speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale.

Art. 13.

1. I compensi per il vice commissario, i sub commissari e i prefetti di cui all'art. 12 della presente ordinanza, sono stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 14.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione siciliana e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10397

ORDINANZA 22 luglio 2000.

Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3073).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che diverse zone del territorio nazionale sono state gravemente danneggiate da incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 e che occorre provvedere con rapidità ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere la situazione di crisi e favorire il riassetto ambientale e la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi nei giorni 10 e 11 luglio 2000 con i rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e dei Ministeri dell'ambiente e della difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di adottare ulteriori ed urgenti interventi preventivi nelle aree a maggiore rischio d'incendio;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire, fino al 30 settembre, l'attuazione di ulteriori misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree a maggior rischio del territorio nazionale è assegnato al Corpo forestale dello Stato

e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un contributo rispettivamente di lire 6 miliardi, comprensivo del compenso per gli equipaggi di volo impegnati nella campagna antincendi dell'anno 2000, e di lire 8 miliardi a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme sono versate dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'interno.

2. I proventi delle convenzioni che il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulano con regioni ed enti locali affluiscono in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza dei Ministeri di appartenenza dei corpi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi in prevenzione nelle aree a maggior rischio di incendio i prefetti provvedono a coordinare, ai fini di una pianificazione delle risorse e dei mezzi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, nonché l'eventuale partecipazione delle forze armate che saranno attivate direttamente comunicando allo Stato maggiore difesa l'avvenuta richiesta.

Art. 3.

1. Per l'attuazione di misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone a rischio elevato del territorio nazionale, con particolare riferimento ai parchi nazionali, regionali e alle aree protette, il Ministero dell'ambiente elabora un piano di interventi comprendenti l'impiego delle organizzazioni di volontari della protezione civile specializzati nel settore e il potenziamento di mezzi e materiali del Corpo forestale dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma è versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'ambiente.

2. Per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, il Ministero dell'ambiente elabora un programma di interventi urgenti da attuarsi da parte delle regioni o gli enti locali interessati.

3. Per la predisposizione e realizzazione del piano di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 4.

1. Per favorire l'avvistamento dall'alto degli incendi boschivi le regioni e le province possono avvalersi per il periodo dell'emergenza di mezzi aerei degli aeroclub a favore dei quali possono essere riconosciuti rimborsi per le spese.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per la lotta agli incendi boschivi a noleggiare, fino al 30 settembre 2000, un ulteriore elicottero S64 Erickson Air Crane attraverso la stipula di un atto aggiuntivo che diventa immediatamente esecutiva a costi coerenti con quelli stabiliti nel contratto attualmente in vigore.

Art. 6.

1. Per l'espletamento dei compiti straordinari connessi a fronteggiare l'emergenza incendi, al personale militare chiamato a rafforzare le strutture del C.O.A.U. presso il Dipartimento della protezione civile è riconosciuto un compenso, per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo individuale di 72 ore mensili, con onere a carico del Dipartimento medesimo.

Art. 7.

1. Per i primi interventi diretti al ripristino delle infrastrutture, alla ripresa delle attività produttive, ed al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni direttamente interessate è disposto il finanziamento di lire 15 miliardi.

2. I prefetti competenti provvedono alla rilevazione dei danni in relazione ai quali si provvederà alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere per l'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10398

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Desio 1 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 1 in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: FICHERA

00A10359

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Desio 2 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 2 in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: FICHERA

00A10360

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Tenuto conto del mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 1° luglio 2000 per disinfestazione dei locali di via Imperatore Federico, 70;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 1° luglio 2000 per disinfestazione dei locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A10361

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il periodo di mancato od irregolare funzionamento degli uffici, accertato con decreto del direttore generale, regionale o compartimentale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota protocollo n. 1729 in data 28 giugno 2000 con la quale l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso ha comunicato, tra gli altri, a questa direzione che nella giornata di lunedi 3 luglio 2000 è rimasto chiuso al pubblico con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli durante l'orario post-pomeridiano, per consentire l'installazione delle nuove procedure automatizzate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nella giornata del 3 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A10363

DECRETO 13 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il

decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 10808/2000 del 10 luglio 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Como, nel periodo dal 3 al 6 luglio 2000 per tutti i servizi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A10362

DECRETO 18 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», in Belluno, ad esercitare attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che, al Capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 5 luglio 2000 con la quale la società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», con sede a Belluno, Piazza dei Martiri n. 16, - codice fiscale e partita IVA 00925220253, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Andriolo Aldo, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 17 marzo 2000 a rogito notaio dott.ssa Fiorella Francescon - n. 24597 di repertorio e n. 7953 di raccolta - nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto l'atto di modifica stipulato il 23 maggio 2000 a rogito dello stesso notaio, n. 25100 di repertorio e n. 8120 di raccolta;

Vista l'omologazione del tribunale di Belluno rilasciata in data 25 maggio 2000;

Vista la delega rilasciata in data 29 novembre 1999 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese ha autorizzato l'associazione del commercio e del turismo della provincia di Belluno «ASCOM», con sede in Belluno, Piazza dei Martiri n. 16 - codice fiscale 93028980253, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori, è stata istituita il 29 aprile 1945;

Considerato che unico socio della società «CAF Imprese Belluno S.r.l.» è l'associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Belluno «ASCOM», con sede in Belluno, che ha interamente sottoscritto e versato il capitale sociale pari ad euro 52.000 (lire 100.672.000), giusta ricevuta di versamento rilasciata in data 15 marzo 2000 dalla Cariverona banca S.p.a. - filiale di Belluno;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 71597422, stipulata in data 28 giugno 2000 con la società Lloyd Adriatico S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all' art. 7, comma 2, lettera *d),* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgi-

mento dell'attività di assistenza fiscale, dei servizi della società di elaborazione dati Ascom servizi Belluno S.c.r.l. con sede in Belluno;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall' art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale di detta società di servizi è posseduto a maggioranza assoluta dalla suindicata associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Belluno;

Vista la dichiarazione del rag. Gaetano Basile, iscritto al n. 50 dell'albo del collegio dei ragionieri ed economisti di impresa di Belluno, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», con sede in Belluno, Piazza dei Martiri 16 - codice fiscale e partita IVA n. 00925220253, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A10358

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo «Zahntechniker» e l'autorizzazione per l'attività rilasciata dal sindaco di Bregenz del 21 settembre 1978, che fa riferimento all'esame svolto in Austria il 30 settembre 1967 e alla sua attività professionale completata in Sud Africa e alla dichiarazione dell'attività svolta in Austria a partire dal 21 agosto 1978 al 22 settembre 1998 con iscrizione alla camera di commercio, e le attestazioni rilasciate dal Ministero federale per gli affari economici della Repubblica austriaca al sig. Ernest Roland Elsaesser, cittadino austriaco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo e l'attività di «Zahntechniker» prestata in Austria come menzionata in preambolo dal 21 agosto 1978 al 22 settembre 1998, dal sig. Ernest Roland Elsaesser nato a Feldkirch (Austria) il 2 aprile 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A10369

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione, per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, al prof. Giovanni Manzini e all'on. dott. Giuseppe Gambale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on. dott. Giuseppe Gambale;

Decreta:

Art. 1.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite.

3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. prof.ssa Silvia Barbieri, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione dell'autonomia scolastica e il prolungamento dell'obbligo scolastico;

b) problematiche concernenti l'edilizia scolastica;

c) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura;

d) interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E. in coordinamento con il Sottosegretario Manzini;

e) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Carla Rocchi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione delle politiche giovanili (dispersione scolastica, educazioni varie, attività sportiva, orientamento);

b) consulte degli studenti;

c) organi collegiali della scuola;

d) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

e) rapporti scuola-famiglia, pari opportunità, educazione interculturale;

f) problematiche riguardanti le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i Conservatori di musica, con riferimento in particolare all'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) provvedimenti riguardanti il contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'amministrazione;

h) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato, prof. Giovanni Manzini, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione, formazione e lavoro, con particolare riguardo alla formazione post-qualifica, all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni e al rapporto scuola-lavoro;

b) problematiche concernenti il sistema di valutazione e la definizione degli ordinamenti e dei programmi di studio;

c) interventi di formazione nell'area del mezzogiorno;

d) per le materie di competenza, e in coordinamento con il Sottosegretario Barbieri, interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E.;

e) partecipazione ai lavori del CIPE nei casi in cui il Ministro sia impedito a causa di impegni concomitanti;

f) richieste di parere al Consiglio di Stato al fine della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

g) problematiche relative alle vigilanze su CEDE, BDP, IRRSAE;

h) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 5.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Giuseppe Gambale, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche riguardanti il passaggio del personale ATA e delle relative funzioni dagli enti locali allo Stato;

b) problematiche concernenti gli interventi per il riconoscimento del ruolo del personale della scuola;

c) problematiche concernenti gli interventi di formazione, aggiornamento e riconversione professionale del personale della scuola e dell'amministrazione scolastica;

d) problematiche concernenti l'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e relativi rapporti con gli enti locali;

e) problematiche relative all'elevazione del livello d'istruzione e formazione degli adulti e alla costruzione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

f) problematiche concernenti il diritto allo studio;

g) problematiche relative all'integrazione scolastica dei disabili;

h) problematiche concernenti l'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

i) problematiche relative allo stato giuridico degli insegnanti di religione;

l) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 364

00A10370

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 35.338.141.870 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con propri decreti numeri 72 e 73 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi da Crediop alla regione Piemonte, e dal Mediocredito fondiario centroitalia alla regione Abruzzo;

Viste le richieste di versamento della 11ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca mediterranea - Potenza;

11) S. Paolo I.M.I. - Torino,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e pie fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata - Foggia; 11) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 35.338.141.870 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 35.338.141.870 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Crediop - Roma	12.079.595.820
2) Banco di Napoli - Catanzaro	3.862.044.860
3) Cariplo - Milano	17.201.916.650
4) Banca regionale europea - Milano	470.107.700
5) Crediop - Roma	296.029.660
6) Credito fondiario e industriale - Roma	241.057.460
7) Banco di Sardegna - Sassari	170.970.900
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	215.577.120
9) Cariplo - Milano	223.770.070
10) Banca Mediterranea - Potenza	191.876.590
11) S. Paolo I.M.I. - Torino	385.195.040
Totale	35.338.141.870

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 35.338.141.870, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10364

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 9.740.414.600 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 9ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca regionale europea - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 9.740.414.600 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.740.414.600 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Interbanca - Milano	204.799.470
2) Banco di Napoli - Napoli	8.553.006.040
3) Banca regionale europea - Milano	198.867.400
4) Banca regionale europea - Milano	644.793.400
5) Credito fondiario e industriale - Roma	138.948.290
Totale . . .	9.740.414.600

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.740.414.600, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10365

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 570.750.260 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, n. 12, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto Crediop per mutuo concesso, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, a favore della regione Molise;

Vista la richiesta di versamento della 7ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dal Crediop a favore della regione Molise;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 570.750.260 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 570.750.260 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto Crediop, valuta 30 giugno 2000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 570.750.260, valuta 30 giugno 2000, a favore dell'istituto Crediop, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10366

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 730.125.390 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 7, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 5ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche; 2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 730.125.390 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 730.125.390 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Efibanca - Roma	286.939.730
2) Banca delle Marche - Ancona . . .	443.185.660
Totale . . .	730.125.390

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 730.125.390, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10367

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 34.791.727.040 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore dell'istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con propri decreti nn. 74, 75 e 76 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche, e Monte Paschi di Siena alla regione Toscana;

Visto l'atto di fusione n. 124175 di repertorio e n. 17619 di raccolta del 15 ottobre 1999 con il quale la società Mediocredito del sud S.p.a. si dichiara fusa per incorporazione nella società Mediocredito Lombardo S.p.a.;

Viste le richieste di versamento della 13ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

4) Banco di Napoli - Napoli

5) Banca Mediterranea - Potenza

6) Crediop - Roma

7) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

9) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

10) Mediocredito Lombardo - Milano;

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) regione Basilicata, 6) Policlinico S. Matteo di Pavia; 7) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; 8) Istituto G. Gaslini di Genova; 9) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 10) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 34.791.727.040, per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 34.791.727.040 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Meliorbanca - Roma	2.442.421.960
2) Carisbo - Bologna	11.236.966.950
3) Banca Carige - Genova	4.154.838.220
4) Banco di Napoli - Napoli	13.509.070.620
5) Banca Mediterranea - Potenza .	1.311.291.700
6) Crediop - Roma	719.514.970
7) Carisbo - Bologna	547.492.370
8) Banca Carige - Genova	433.454.060
9) Banca Carige - Genova	296.478.310
10) Mediocredito Lombardo- Milano	140.197.880
Totale ...	34.791.727.040

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 34.791.727.040, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10368

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 luglio 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Milano per l'anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Milano in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Milano è determinato in 294 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 6 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10311

DECRETO 20 luglio 2000.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 0022536 con il quale nel bilancio del MURST è stato istituito il capitolo 7539 per i fini della legge n. 6/2000 che per l'anno finanziario 2000 presenta la disponibilità di 40 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000 con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 5.985.000.000 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;

Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge, delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

A tal fine nelle domande devono essere indicate in ordine prioritario le fasi delle attività previste nello studio di fattibilità che possono essere realizzate con l'eventuale contributo.

Non è possibile chiedere la modifica delle finalità del contributo individuate nel decreto di assegnazione dei fondi.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e uni-

versitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.

b) una quota di L. 1.800.000.000 per progetti volti alla promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti multimediali coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione.

c) una quota di L. 1.185.000.000 per progetti volti alla promozione dell'informazione e divulgazione scientifica e storico-scientifica anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

d) una quota di L. 1.000.000.000 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 4.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione cultura scientifica», entro e non oltre il 30 settembre 2000; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovrà essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma che non può essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo.

Art. 5.

Alla domanda deve essere allegato:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) studio di fattibilità;

c) piano finanziario del progetto da realizzare.

Art. 6.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7.

Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria propedeutica e la selezione delle domande sentito il comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

LEGGE N. 6/2000 INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo

Ente proponente ....
....
....
legale rappresentante ....
ragione sociale ....
eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ....
sede .... città ....
prov. .... c.a.p. .... telefono .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... partita IVA ....

numero conto tesoreria provinciale ....
numero conto corrente postale............. presso l'ufficio di ....
numero conto corrente bancario .... Istituto bancario ....
agenzia n. ..... di ....
ABI .... CAB ....

Titolo progetto ....
....
....
....
....
....
....
obiettivo (max 5 righe) ....
....
....
....
destinatari ....
....
eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ....
....
....
....
costo totale progetto............... contributo totale richiesto ....
indicazione fasi prioritarie ....
....

....
contributo richiesto per fasi prioritarie ....
....
....
termine finale realizzazione progetto ....
....
....

00A10372

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 giugno 2000.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori ed i galleggianti.

IL CAPO
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e successive modificazioni all'ufficio locale marittimo di Capraia (isola) in quanto compreso nel compartimento marittimo di Portoferraio fu attribuita la sigla 1-PF e all'ufficio circondariale marittimo di Otranto e all'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce) in quanto compresi nel compartimento marittimo di Brindisi furono attribuite rispettivamente le sigle 1-BR e 2-BR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2000 con il quale, a seguito di modificazioni apportate alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'ufficio locale marittimo di Capraia (isola), è passato a far parte del compartimento marittimo di Livorno e l'ufficio circondariale marittimo di Otranto e l'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce), sono passati a far parte del compartimento marittimo di Gallipoli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione:

dopo «Orbetello» del compartimento marittimo di Livorno, aggiungasi:

«Capraia» (isola), sigla assegnata 16 - LI;

dopo «Leuca» (Capo S. Maria) del compartimento marittimo di Gallipoli, aggiungasi:

«Otranto», sigla assegnata 6 - GL;

«San Cataldo», sigla assegnata 7 - GL.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 1-PF, 1-BR e 2-BR rispettivamente all'ufficio locale marittimo di Capraia (isola), non più compreso nel compartimento marittimo di Portoferraio, all'ufficio circondariale marittimo di Otranto ed all'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce), non più compresi nel compartimento marittimo di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

Il capo dell'unità di gestione: CALIENDO

00A10310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 2000.

Direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attua-

zione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 13 gennaio 2000 protocollo n. 757009 con la quale l'organismo C.V.Q. S.r.l., con sede in via Pio Fedi, 36 - 50142 Firenze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo C.V.Q. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo C.V.Q. S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo C.V.Q. S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A10371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2000.

Proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2000, n. 72, recante proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Ritenuto necessario acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare già convocati per il prossimo 6 giugno 2000;

Ritenuto opportuno prorogare, in attesa del suddetto parere, il termine fissato al 31 maggio 2000 dal decreto ministeriale 29 gennaio 2000 per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2000 in premesse citato, per il pagamento degli oneri per le pesche speciali, è prorogato al 12 giugno 2000.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 31 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91

00A10378

DECRETO 5 luglio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare funzioni di controllo nel settore delle carni di pollame previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b)* e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dalla Società CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74;

Considerato che la medesima è già stata autorizzata dal Ministero con decreto ministeriale del 10 novembre 1998 ai controlli sui prodotti DOP e, quindi, ha già ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998 n. 178;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare» ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento 465/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in seguito denominato «CSQA S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza) via S. Gaetano 74, identificato ai sensi dell'art. 53, primo comma della legge n. 128/1998 è autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'organismo di controllo CSQA S.r.l. è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

La autorizzazione comporta l'obbligo per il «CSQA S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (regolamento n. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 465 e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'or-

ganismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio *status* giuridico.

Infine l'organismo è tenuto ad adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l.» comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/1991 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: PETROLI

00A10344

DECRETO 12 luglio 2000.

Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino» ed in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione degli standard minimi di qualità, da adottarsi mediante decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto altresì l'art. 5, della citata legge che estende l'applicazione della stessa alla realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1999, n. 350, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173/1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 1° giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Con il presente decreto sono fissati gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono quelli lungo i quali insistono, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 2.

Standard minimi delle strade del vino

1. Ogni «strada del vino» deve prevedere:

a) il logo identificativo unico;

b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c)*, capoverso *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso sia in prossimità del soggetto aderente alle «strade del vino», e consistente dello specifico logo identificativo;

c) l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della «strada del vino»; la mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della «strada del vino»;

d) il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla «strada del vino»;

c) il soggetto responsabile.

Art. 3.

Soggetto responsabile

I. Il soggetto responsabile è costituito dal comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 luglio 1999, n. 268, il quale deve almeno:

a) essere regolarmente costituito;

b) gestire il disciplinare di cui all'art. 2 della suddetta legge n. 268 del 1999;

c) pianificare le attività inerenti:

l'omologazione dei soggetti aderenti;

la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;

gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;

la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;

l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria;

la promozione della «strada del vino».

Art. 4.

Tipologia dei soggetti aderenti

1. Ad ogni «strada del vino» devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

a) due o più aziende vitivinicole;

b) una o più cantine;

c) uno o più strutture tra:

enoteche;

aziende agrituristiche;

esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della «strada del vino»;

imprese turistico-ricettive;

musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

Art. 5.

Aziende vitivinicole e cantine

1 . Le aziende vitivinicole e le cantine devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;

c) ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;

d) allestimento di uno spazio di degustazione;

e) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della «strada del vino»;

f) affissione in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;

g) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, di numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

Art. 6.

Enoteche

1. Le enoteche non riconosciute ai sensi delle leggi regionali devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) esposizione con particolare cura, ed in luogo adeguato, di vini delle aziende facenti parte della «strada del vino»;

c) esposizione ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della «strada del vino»;

d) disponibilità di materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile;

e) allestimento di uno spazio di degustazione.

Art. 7.

Aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime, oltre quelle previste dalle normative vigenti:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) carta dei vini e almeno un menù di degustazione qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti;

c) disponibilità di materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile;

d) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

Art. 8.

Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande delle «strade del vino»

1. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della «strada del vino»;

c) menù di degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla «strada del vino»;

d) materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile.

Art. 9.

Imprese turistico-ricettive

1. Le imprese turistico-ricettive devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile.

Art. 10.

Musei del vino e della vite o etnografici enologici

1. I musei del vino e della vite o etnografici enologici devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della «strada del vino»;

c) promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria della «strada del vino».

Art. 11.

Altre strade di prodotti di qualità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nonché dell'art. 4, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

2. Le regioni determinano i requisiti qualitativi minimi per ogni altra tipologia di soggetto aderente.

Art. 12.

1. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco delle strade del vino riconosciute nel loro ambito territoriale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicheranno le presenti disposizioni nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10377

DECRETO 17 luglio 2000.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca al «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini C.A.P.P.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Porto S. Stefano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 3759/82 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'art. 4, concernente le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2062/80 della Commissione relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale «se un'Organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, quali sono enunciate dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 105/76, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 27 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 15 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l'Organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto);

Vista l'istanza in data 15 giugno 1995 con la quale la suddetta società ha chiesto la revoca del riconoscimento per le ragioni addotte nell'istanza medesima;

Considerato che il «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto), non ha usufruito dei contributi alla costituzione ed all'esercizio previsti dalla legge n. 388/1975 concernente provvidenze a favore delle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca, né di altri contributi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la suddetta società cooperativa a r.l. «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)», con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla normativa per il riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare del 6 giugno 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96, art. 1, punto 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca del «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto), già concesso con il suddetto decreto ministeriale del 27 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10373

DECRETO 17 luglio 2000.

Estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3759/82 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'art. 4, concernente le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al riconoscimento delle suddette organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea recante modifica al suddetto regolamento n. 2939/94;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale di sardine e acciughe denominata «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona - Via Vanoni n. 4;

Vista l'istanza in data 25 novembre 1999 con la quale la suddetta associazione ha chiesto l'estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori anche per le specie elencate nell'istanza stessa;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 e del regolamento (CE) n. 1762/96;

Vista anche la relazione tecnico-economica in data 24 novembre 1999 della capitaneria di porto di Ancona nella quale viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta associazione come organizzazione di produttori anche alle specie ittiche elencate nell'istanza sopracitata, essendo largamente rispettato, per le stesse, il requisito minimo di

produzione del 30% previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto ii), del suddetto regolamento (CE) n. 2939/94;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare del 6 giugno 2000 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno concedere alla Associazione produttori pesca, Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per le seguenti specie ittiche: seppie, scampi, sogliole, naselli, triglie, busbane, suri, palombi, ghiozzi, calamari, totani, pannocchie, granchi, mazzancolle, rombi, passere, zanchette, testole, moli, rana pescatrice, polpi;

Decreta:

È esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 2939/94, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10374

DECRETO 19 luglio 2000.

Misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 1792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000, recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel Mar Ionio;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2000, ha preso atto della situazione ambientale del Mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attività di pesca ed ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole e forestali ad adottare per tale mare le misure tecniche per l'interruzione dell'attività di pesca previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno 2000 e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Titolo I
INTERRUZIONI TECNICHE DELLA PESCA A STRASCICO E/O VOLANTE NEL TIRRENO

Art. 1.

1. L'interruzione tecnica dell'attività di pesca delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria compresi, è attuata per trenta giorni consecutivi dal 2 settembre al 1° ottobre 2000, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione obbligatoria, nel compartimento di pertinenza, dell'interruzione tecnica di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare l'interruzione, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3.

2. In attuazione dei principi del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 relativi ai compartimenti premiali, nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, è stabilita l'effettuazione obbligatoria dell'interruzione tecnica, è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno d'interruzione a novanta giorni dopo la fine dell'interruzione tecnica.

3. Nei giorni di interruzione tecnica delle navi di cui al comma 1 è consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previa rinuncia agli eventuali benefici economici derivanti da provvedi-

menti legislativi relativi all'anno 2000 in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca e sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante.

4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non è disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione, di formale comunicazione di adesione.

5. Nessuna restrizione all'attività di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al precedente decreto, può essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.

6. I capi dei compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono, su parere conforme della Commissione consultiva locale di cui alla legge n. 963/1965, prevedere restrizioni alle attività di pesca per le navi provenienti da altri compartimenti autorizzati allo strascico e/o volante.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

Art. 4.

1. A cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 2 settembre 2000, la licenza di pesca.

2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio è stata depositata la licenza, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione stessa.

3. Effettuata la consegna della licenza ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Titolo II
INTERRUZIONE TECNICA DELLA PESCA NELL'ADRIATICO

Art. 5.

1. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi comprese quelle iscritte presso gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto e che svolgano con le stesse unità attività di pesca in Adriatico e siano abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, sono obbligate ad effettuare l'interruzione tecnica dal 20 luglio al 1° settembre 2000. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle unità iscritte in porti del compartimento marittimo di Gallipoli purché i titolari di dette unità siano residenti nei comuni di Castro, Tricase, S. Maria di Leuca e Otranto e svolgano attività di pesca in Adriatico.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimo di cui al comma 1 ed abilitate ai sistemi da posta e/o circuizione, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 24 luglio 2000, di formale comunicazione di adesione.

3. Sono escluse dall'interruzione tecnica di cui ai commi 1 e 2 le navi abilitate alla pesca oceanica; le navi abilitate alla pesca mediterranea possono esercitare entro il 24 luglio 2000 l'opzione di aderire all'interruzione tecnica ovvero optare per l'attività di pesca che, nel periodo di cui al comma 1, può essere esercitata esclusivamente fuori del Mare Adriatico. Per le navi iscritte nei compartimenti dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondità in Ionio e in Tirreno si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 giugno 1998.

4. Per le navi di cui ai commi 1 e 2, a cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 24 luglio 2000, la licenza di pesca.

5. Nel periodo di interruzione di cui al presente titolo si applicano anche per le navi ed i compartimenti dell'Adriatico le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 3 e all'art. 4, commi 2 e 3.

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. Per il fermo tecnico nei giorni di sabato, domenica e festivi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2000.

2. Nelle otto settimane successive alle interruzioni tecniche la pesca con i sistemi a strascico e/o volante in Adriatico è vietata anche nel giorno di venerdì; modalità diverse di effettuazione del fermo di cui al presente comma possono essere determinate a seguito di intesa tra le parti sociali.

3. Nel periodo natalizio e delle festività di fine anno non si fa luogo a deroghe rispetto alle previsioni dei commi 1 e 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10375

DECRETO 20 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alte regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchè la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2000 nella provincia di Sassari;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 30 maggio 2000 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Oristano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale;

Nuoro: siccità dal 1° gennaio 2000 al 30 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, d),* nell'intero territorio provinciale;

Oristano: siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale;

Sassari: siccità dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2000 provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione è subordinata alla stipula apposita convenzione;

Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995 e 17 novembre 1997, relativi alle nomine dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994, relativo ai criteri di priorità nell'approvazione dei programmi di sviluppo ed in particolare la lettera *a)* che riconosce priorità ai programmi localizzati in aree per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa di rilevanza sociale;

Visto il verbale in data 8 ottobre 1998 con cui la struttura tecnica ha proposto l'approvazione alla società CON.S.I.A.T. di Foggia di un programma di sviluppo a valere sulla 3ª fase dell'art. 1-*ter* per un importo di L. 11.013.000.000;

Visto il verbale in data 14 dicembre 1998 con cui la struttura tecnica ha preso atto della necessità di far precedere l'approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia dal parere del Consiglio di Stato, in quanto la stipula del protocollo d'intesa per l'area di Foggia è avvenuta in data successiva al termine di presentazione delle domande della 3ª fase (10 gennaio 1998), nonostante il raggiungimento sostanziale dell'intesa medesima sia avvenuto entro la fine del 1997;

Visto il parere favorevole n. 1689/99 del Consiglio di Stato, emesso nella seduta del 29 settembre 1999, in ordine alla validità della domanda presentata dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia;

Vista la nota del 14 marzo 2000 con la quale la società CON.S.I.A.T. ha comunicato che il programma di sviluppo, presentato in data 9 gennaio 1998, risulta tuttora valido;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. sulla base delle proposte formulate dalla citata struttura tecnica con il verbale del 14 dicembre 1998 ed in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data 29 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia e determinato il contributo a carico de Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile dell'attuazione del programma, di apposita convenzione, redatta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro quindici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

CONTRIBUTI FONDO PER LO SVILUPPO (art. 1-*ter* della legge n. 236/1993) - 3ª fase
(in miliardi di lire)

AREA/SOGGETTO	Contributo richiesto	1ª istruttoria	2ª istruttoria					3ª istruttoria		Contributo proposto
Provincia di Foggia/Consiat	26,535	26,535	A	—	—	60%	15,921	100%	15,921	11,013

00A10201

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra - Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1999, con il quale il dott. Raffaele Nicola è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra Podgora», con sede in Vibo Valentia, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 25 giugno 1997;

Viste le dimissioni del dott. Raffaele Nicola;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pepe Giuseppe residente in Vibo Valentia, alla via A. Cefaly n. 27, è nominato commissario liquidatore della «società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra - Podgora», con sede in Vibo Valentia, alla via Corso Umberto I, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione del dott. Raffaele Nicola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10335

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Vito», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 4 dicembre 1986 la società cooperativa «San Vito» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Matteo D'Atti;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1991 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Davide Marandola, in sostituzione del dott. Matteo D'Atti;

Vista la nota protocollo n. 2085 del 30 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «San Vito», con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 239, costituita con rogito notaio Renato Bissi in data 28 settembre 1978, rep. 1542, tribunale di Roma, registro società n. 3966/78, BUSC n. 24855, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10331

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa C.R.S. «Centro ricerche sociali», in Vercelli.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, in materia di decentramento alle direzione provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «C.R.S. Centro ricerche sociali» con sede in Vercelli, dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere favorevole della commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa C.R.S. «Centro ricerche sociali», con sede in Vercelli, BUSC n. 719/155912, rogito notaio Massimo Cortese di Vercelli omologato dal tribunale di Vercelli il 29 novembre 1977, n. 3633 Registro imprese, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 14 giugno 2000

Il direttore provinciale: CORRENTE

00A10399

DECRETO 15 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», in Nardò.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», con sede in Nardò (Lecce) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la nota con la quale il rag. Dionisio Frontini non accettava l'incarico affidatogli per motivi di salute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Luigi Giannachi, con residenza in Corigliano d'Otranto (Lecce) via Coriolano n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», con sede in Nardò (Lecce), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale 16 gennaio 1978, in sostituzione del rag. Dionisio Frontini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10324

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Su Padru soc. coop. a r.l.», in Putifigari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 maggio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa agricola «Su Padru Soc. coop. a r.l.», con sede in Putifigari (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Su Padru Soc. coop. a r.l.», con sede in Putifigari (Sassari), costituita in data 27 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. - Gaetano Porqueddu di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 18 dicembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Erasmo Meloni, con residenza in Sassari, via Stintino n. 6, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10325

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 ottobre 1997, eseguiti dalla Confederazione cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caserta, costituita in data 4 luglio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Matteo Renato Ciaccia di S. Angelo d'Alife (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto 6 agosto 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Silvio Pedata, con residenza in Sant'Antimo (Caserta), via Francesco Solimena n. 4, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10326

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), costi-

tuita in data 31 maggio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo Ruta di Fucecchio (Firenze) omologato dal tribunale di Firenze con decreto 1° agosto 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10327

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 10 settembre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Donato Ciancio di Battipaglia, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 6 ottobre 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Vittorio Ricci, con residenza in Napoli, via Camillo De Nardis n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10328

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 maggio 1998 e 2 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita in data 17 dicembre 1976, con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Ciampolini di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto dell'11 gennaio 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971 e il dott. Paolo Mazzetti, con studio in Grosseto, via dei Barberi n. 108, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10329

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Geotermica», in Santa Fiora.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del C.S., depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 21 dicembre 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 giugno 1999 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Geotermica», con sede in Santa Fiora, frazione Bagnore, via Fratelli Cervi n. 108, costituita in data 27 febbraio 1996, rogito notaio dott. Giorgio Bonelli, repertorio n. 49365, registro società n. 46658/96, BUSC n. 1478/274837, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A10333

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Scoop Sovana cooperativa», in Sorano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del C.S., depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 23 luglio 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 ottobre 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Scoop Sovana cooperativa», con sede in Sorano, frazione Sovana, via del Duomo n. 17, costituita in data 15 febbraio 1996, rogito notaio dott. Bruno Gaudieri, repertorio n. 24514, registro società n. 44445/96, BUSC n. 1476/274835, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A10334

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie si competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi e i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 aprile 1990, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.» con sede in Portici (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile e art. 18 della legge 59/92;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/92, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.» con sede in Portici (Napoli), costituita in data 16 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 7 aprile 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Raffaele Pillo, con studio in Napoli, corso Secondigliano n. 151, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10400

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emmaus - Società cooperativa a r.l.», in Treviglio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 22 luglio 1998 con il quale la società cooperativa edilizia «Emmaus società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Guido Mutti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il commissario liquidatore dott. Guido Mutti ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Monzio Campagnoni, con residenza in Bergamo viale Partigiano, 92, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emmaus società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto direttoriale 22 luglio 1998, in sostituzione del dott. Guido Mutti, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10403

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993 con il quale la società cooperativa «Vallebelbo» con sede in Asti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il rag. Dario Piruozzolo ne è stato nominato commissario liquidatore, successivamente dimissionario;

Vista la nota con la quale l'avv. Mauro Bolla ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art.1.

La rag. Carla Grattapaglia, con studio in Torino via Michele Schina n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo» con sede in Asti, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 12 marzo 1993, in sostituzione dell'avv. Mauro Bolla nominato con decreto direttoriale 22 luglio 1998, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10405

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio», in Gesturi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1988 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio» con sede in Gesturi (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Giuseppe Amat di San Filippo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari, con la quale comunicava la rinuncia all'incarico del commissario liquidatore per gravi motivi di salute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente:

Decreta:

Art.1.

Il dott. Riccardo Murgia, con studio in Cagliari, via E. Sanjust n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio», con sede in Gesturi (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 22 marzo 1988, in sostituzione del dott. Giuseppe Amat di San Filippo, rinunciatario per gravi motivi di solute.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10406

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alba - Società cooperativa», in Spoleto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«L'Alba - Società cooperativa», con sede a Spoleto, costituita per rogito notaio Marco Pirone in data 14 febbraio 1991, rep. n. 17017, reg. soc. 2198, tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2371/252867.

Perugia, 16 giugno 2000

Il direttore: DE VECCHI

00A10337

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperazione Sud», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1997 e succesivo accertamento del 15 novembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperazione Sud», n. pos. 4701/185227, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio dott. Ugo Perugini in data 3 giugno 1981, rep. n. 56710, reg. imprese n. 4800, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10338

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinascente», n. pos. 1187/24520, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Leonida Bellisario in data 21 ottobre 1945, rep. n. 4223, reg. imprese n. 2668, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10339

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Mediterranea», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1999 e succesivo accertamento del 2 novembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Mediterranea», n. pos. 7475/270537, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Roberto Carino in data 16 gennaio 1995, rep. n. 83447, reg. imprese n. 32700, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10340

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso Canosa», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 1998 e succesivo accertamento del 20 dicembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Progresso Canosa», n. pos. 5462/211739, con sede in Canosa, costituita per rogito notaio dott. Italo Coppola in data 10 giugno 1985, rep. n. 44341, reg. imprese n. 6786, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10341

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Agricoltura», in Poggiorsini.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 dicembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Agricoltura», n. pos. 3401/153440, con sede in Poggiorsini, costituita per rogito notaio dott. Francesco Denora in data 27 aprile 1977, rep. n. 2321, reg. imprese n. 9582, omologata dal

tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10342

DECRETO 21 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.», in S. Demetrio ne' Vestini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1982, con il quale la società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.» con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Angelo Stefanucci, ne è stato nominato commissario liquidatore, successivamente dimessosi;

Vista la nota ministeriale inviata al commissario liquidatore, dr.ssa Vanda Scimia con la quale si chiedevano notizie in merito alla procedura liquidatoria e non avendo ricevuto notizie;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giuseppe Cleofe, con studio in Celano (L'Aquila), via Cotarda n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.», con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 11 marzo 1982, in sostituzione della dott.ssa Vanda Scimia, nominata con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10408

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.» con sede in Lavello (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita in data 7 aprile 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio di Lavello (Potenza), omologato dal tribunale di Melfi (Potenza) con decreto dell'11 maggio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10407

DECRETO 23 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cealcoop - Società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Cealcoop società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Enrico Masucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale veniva sollecita al predetto commissario liquidatore la procedura liquidatoria in atto;

Considerato che il sig. Enrico Masucci non ha accettato l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonino Cascio Gioia, con studio in Roma, via C. Morin, 45, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cealcoop società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 19 novembre 1986, in sostituzione del sig. Enrico Masucci, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10409

DECRETO 27 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Azzurra» a r.l., in San Severo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale per le cooperative del 12 aprile 2000;

la nota n. 2589 del 12 giugno 2000 della direzione generale della cooperazione, div. IV/5;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa mista «Azzurra» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo, rep. n. 97059, tribunale di Foggia, R.S./I. 6392, posiz. BUSC. 2917/202975, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 27 giugno 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A10332

DECRETO 28 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Matera V», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte,del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società coo-

perative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A. - registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale d'ispezione del 22 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Matera V», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «Matera V», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina del commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 giugno 2000

Il direttore: GURRADO

00A10401

DECRETO 29 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co. Pro.Zoo. - Consorzio zootecnico e lattiero caseario - S.c. a r.l.», in Venezia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Consorzio zootecnico e lattiero caseario - S.c. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Guido Bartolucci in data 4 aprile 1975, repertorio n. 27666, registro società n. 12190, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 1730/143292.

Venezia-Mestre, 29 giugno 2000

Il direttore: MONACO

00A10330

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S. Scrocco», in Pesaro.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «S. Scrocco», con sede in Pesaro in Strada Montefeltro n. 63, costituita per rogito dott. Enrico Zaccarelli in data 2 febbraio 1976, repertorio n. 170042-10930 - registro imprese n. 2442 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, B.U.S.C. n. 848/143883, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400.

Pesaro, 3 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* DELLA SANTINA

00A10415

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 22 febbraio 2000.

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «LAS» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola in data 12 ottobre 1984, repertorio n. 16124 registro società n. 3686, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 2078/207402;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza», a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 6 gennaio 1988, repertorio n. 56782, registro società n. 1813, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2560/234401;

3) società cooperativa mista «Servizi generali», con sede in Lamezia Terme, a responsabilità limitata, costituita il 22 marzo 1993 per rogito notaio Francesco Notaro, repertorio n. 76455, registro società n. 2608, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 3023/263485;

4) società cooperativa sociale «Licia Bartolomeo», con sede in Catanzaro a responsabilità limitata, costituita il 15 novembre 1993 per rogito notaio Paola Gualtieri, repertorio n. 87523, registro società n. 6581, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 3042/266882;

5) società cooperativa mista «Tecnocoop 92», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 10 marzo 1992, repertorio n. 71735, registro società n. 6191, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2966/258421;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.A.S.S.E.», con sede in Lamezia Terme, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 24 ottobre 1994, repertorio n. 16194, registro società n. 1200, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2222/216031.

Catanzaro, 3 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10416

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Busso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi e i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busso (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busso (Campobasso), costituita in data 2 giugno 1992, con atto a rogito del notaio dott. Fiorita Puzone di Trivento (Campobasso), omologato dal tribunale di Campobasso con decreto del 24 giugno 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Mario Selvaggio, con residenza Bonefro (Campobasso), via G. Marconi n. 266, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10402

DECRETO 5 luglio 2000

Scioglimento della società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 5 marzo 1982, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Di Majo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 30 marzo 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Salvatore Catuogno, con studio in Portici (Napoli), corso Garibaldi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10404

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Castelletta S.r.l.», in Castelletta di Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1998, eseguiti dalla Confederaziene cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa «Castelletta S.r.l.», con sede in Castelletta di Fabriano (Ancona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Castelletta S.r.l.» con sede in Castelletta di Fabriano (Ancona), costituita in data 27 agosto 1976 con atto a rogito del notaio dott. Antonino Giacalone di Fabriano (Ancona), omologato dal Tribunale di Ancona con decreto 15 settembre 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cesare Mingo, con residenza in Roma, via Duccio di Buoninsegna n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10410

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Saccoccia», in Guidonia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1986, con il quale la società cooperativa edilizia «Tor Saccoccia» con sede in Guidonia (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Adalberto Bertucci né è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale del 28 luglio 1997 con la quale si chiedevano notizie al commissario liquidatore in merito alla procedura liquidatoria e non avendo avuto risposta in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Nicolino Tamilia, con studio in Roma, piazza Irnerio 67, è nominato commissario liquidatore della società cooperàtiva edilizia «Tor Saccoccia», con sede in Guidonia (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 aprile 1986, in sostituzione del dott. Adalberto Bertucci, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10411

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 con il quale la società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Girolamo Vitali ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale inviata al predetto commissario liquidatore, sollecitando notizie in merito all'incarico affidatogli, senza peraltro avere risposta nel merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Petrucciani, con residenza in Sacrofano (Roma), via delle Acacie, 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 1991, in sostituzione dell'avv. Girolamo Vitali, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10412

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Festa Mobile», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 con il quale la società cooperativa «La Festa Mobile», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Federica Modesti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale veniva sollecitata al predetto commissario liquidatore la procedura liquidatoria in atto e considerando il tempo trascorso senza aver avuto notizie in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Paolo Maria Mini, con studio in Roma, via Luigi Bertelli 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Festa Mobile», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 dicembre 1993, in sostituzione della dott.ssa Federica Modesti, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10413

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.E.D.T. a r.l.», in Savona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore, non risultandovi rapporti patrimoniali da definire. L'odierno provvedimento, valido ed efficace, costituente titolo da iscriversi nel registro delle imprese, sarà revocato, con conseguente riviviscenza della società nello stato di fatto e di diritto *ante quo,* su domanda di chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante, nella sola ipotesi in cui il credito vantato dalla sciolta cooperativa nei confronti della liquidazione coatta amministrativa del CO.CE:d.L., trovi totale o parziale capienza.

Società cooperativa S.C.E.D.T., con sede in Savona, via Zunini 2/1 - registro imprese n. 5432, B.U.S.C. n. 621/141476.

Savona, 7 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* SAVOIA

00A10414

DECRETO 10 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 gennaio 1985 con il quale la sig.ra De Venuto Giacoma veniva nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in S. Maria di Catanzaro;

Visto che la stessa, per come risulta dal verbale ispettivo del 25 ottobre 1999, non ha, mai, intrapresa la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 16 marzo 2000;

Decreta:

Il rag. Corradini Carlo, nato il 25 settembre 1949 e residente in Soverato, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Teti Antonio in data 16 dicembre 1981, rep. n. 165865, registro imprese n. 2966, in sostituzione della sig.ra De Venuto Giacoma a cui sono stati contestati gli addebbiti dai quali ha avuto origine il presente provvedimento.

Catanzaro, 10 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10322

DECRETO 10 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Coop. System - Genova;

Culturale Tigullio Bacherontius - S. Margherita Ligure;

Finanziaria Endas Genova - Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 luglio 2000

Il direttore: LEGITIMO

00A10320

DECRETO 11 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Mango», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 7 dicembre 1977 con il quale il sig. Perazziello Gaetano veniva nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Mango», con sede in Lamezia Terme;

Visto che il tribunale di Lamezia Terme, in data 1° febbraio 1997, nominava, in sostituzione del sig. Perrazziello Gaetano, rinunciatario, per come risulta da un verbale ispettivo del 6 agosto 1981, l'avv. Nedo Corti;

Visto che il legale rappresentante della società di che trattasi, a seguito di rinuncia di quest'ultimo, in data 8 luglio 1998, per come risulta da un verbale ispettivo del 4 dicembre 1998, ha chiesto al tribunale in questione, con esito negativo, lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il rag. Travaglio Eugenio, nato il 18 febbraio 1954 e residente in Lamezia Terme, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Mango», con sede in Lamezia Terme, costituita con rogito notaio Notaro Francesco in data 11 maggio 1976, rep. n. 28788, registro società n. 390, in sostituzione dell'avv. Nedo Corti che ha rinunciato all'incarico.

Catanzaro, 11 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10323

DECRETO 13 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Faenza a r.l.», in Faenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo Ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di consumo di Faenza a r.l.», con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Domenico Chinassi in data 12 marzo 1945 (rep. n. 4978) omologato dal tribunale di Ravenna in data 10 aprile 1945, depositato in cancelleria il 3 maggio 1945, iscritta al registro delle società al n. 1319, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 457/31159, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 13 luglio 2000

Il direttore: CARBONE

00A10321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Adozione del progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

l'art. 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6-*ter*, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

con propria deliberazione n. 26, dell'11 dicembre 1997, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», approvato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 (di seguito denominato PSFF), che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dal l'asta del Po sino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

Visti:

A. Il progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali, riguardanti i comuni di: Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro, e Sezzadio sul fiume Bormida;

B. Le determinazioni del comitato tecnico in data 2 marzo 2000;

Ritenuto , per le valutazioni e le considerazioni contenute nel documento richiamato precedentemente sub lettera A), che costituisce parte integrante e motiva del presente provvedimento, di modificare nel modo seguente il PSFF;

Delibera:

Art. 1.

È adottato l'allegato «Progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali», di seguito denominato progetto di variante PSFF, costituito dalla relazione e dagli allegati grafici in scala 1:25.000.

Art. 2.

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:25.000 del progetto di variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lettera *a)* e *b);* 7, comma 2; 9, commi 3 e 4;

15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle norme di attuazione del PSFF, nonché le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.

Art. 3.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, dalla data in cui i comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 4.

I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 18 della più volte richiamata legge n. 183/1989, è data notizia dell'adozione del progetto di variante PSFF nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 6.

Il progetto di variante PSFF e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi della regione Piemonte e delle province di Alessandria e Cuneo territorialmente interessate e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul progetto di variante PSFF potranno essere inoltrate alla regione Piemonte entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 7, la regione Piemonte si esprime sulle osservazioni pervenute e formula un parere sul progetto di variante PSFF.

Art. 9.

La regione Piemonte provvederà a dare immediata comunicazione ai comuni territorialmente interessati dell'avvenuta adozione del progetto di variante PSFF, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

Parma, 16 marzo 2000

Il presidente: BORDON

00A10312

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa alle disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 1, relativo ai nuclei di valutazione interna degli atenei;

Vista, in relazione all'art. 52 dello statuto, la nota del direttore del dipartimento di studi letterari e linguistici dell'occidente, del 16 marzo 2000, protocollo n. 5680 del 29 marzo 2000, con la quale si chiede che venga autorizzata, nuovamente, la sperimentazione dell'articolazione in tre sezioni del D.S.L.L.O. e che conseguenzialmente venga deliberato l'ampliamento della giunta del dipartimento a nove membri;

Vista, in relazione all'art. 66 dello statuto, la circolare del M.U.R.S.T. del 22 dicembre 1999, protocollo n. 7 del 3 gennaio 2000, con la quale si richiama l'attenzione sugli adempimenti delle istituzioni universitarie

in merito alle «Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica», contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare quelli relativi alla composizione e competenze del nucleo di valutazione;

Viste le delibere del senato accademico del 23 marzo 2000, relative alle modifiche dello statuto, rispettivamente degli articoli 52 e 66, con le quali, subordinatamente alla acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione, si approvano, all'unanimità, con la prescritta maggioranza, le suindicate modifiche;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2000, relative alle modifiche dello statuto, rispettivamente degli articoli 52 e 66, con le quali il consiglio, unanime, esprime parere favorevole;

Vista la lettera del rettore dell'I.U.O del 20 aprile 2000, protocollo n. 7254, inviata al M.U.R.S.T., riguardante le modifiche di statuto agli articoli 52 e 66;

Vista la nota del M.U.R.S.T. del 27 maggio 2000, protocollo n. 10182 del 19 giugno 2000, con cui si comunica che non si hanno osservazioni da formulare relativamente alle modifiche di statuto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 52 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale è integrato dal seguente periodo «o non superiore a nove nei casi di dipartimenti organizzati in sezioni», da inserirsi, a seguire dopo le parole, «non superiore a sette».

Art. 2.

L'art. 66 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale è sostituito dal seguente:

«1. Il nucleo di valutazione di ateneo è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. L'organo ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttività della ricerca e della didattica.

3. Gli ulteriori compiti assegnati al nucleo di valutazione, le relative modalità di espletamento, sono definiti, nel rispetto della legge, nel provvedimento rettorale di costituzione del nucleo medesimo».

Art. 3.

Le presenti modifiche allo statuto dell'istituto universitario Orientale entrano in vigore,secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 giugno 2000

Il rettore: AGRIMI

00A10380

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 23 maggio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 244 - Titolo VIII. — Scuole di specializzazione del settore medico relativo alla Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva:

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

all'*Area A* - Propedeutica generale relativa agli obiettivi, dopo la parola «trapianti» sono aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»;

all'*Area B* - Propedeutica clinica, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia, F21X Anestesia e rianimazione;

all'*Area C* - Clinica complementare, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia, F14X Oculistica, M11E Psicologia clinica;

all'*Area E* - Disciplinare metodologie complementari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 2000

Il rettore: CALZONI

00A10382

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 22 marzo 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 154, Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 5, comma 8 (Piani di studio ed esami) del vigente statuto l'inciso:

«..... Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.» viene sostituito con il seguente:

«..... Non possono essere iscritti all'anno successivo al primo, al secondo, al terzo gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato. Inoltre, non possono essere iscritti al quinto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di tre esami di corso integrato in arretrato e non possono essere iscritti al sesto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di quattro esami di corso integrato in arretrato».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 2000

Il rettore: CALZONI

00A10383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno riguardante: «Erezione in ente morale della "Fondazione per la lotta alla non autosufficienza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in Milano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 71, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... a rogito del dott. Luigi Augusto Miserocchi ...», leggasi: «... a rogito del dott. Federico Guasti, ...».

00A10459

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardante: «Frantoi oleari riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. Sistema di pesatura e registrazione delle olive». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, al rigo ottavo, dove è scritto: «... impianti di triturazione" di cui all'art. 13, commi 1, lettera *b)*, e 2 ...», leggasi: ... impianti di triturazione di cui all'art. 7, commi 1, lettera *b)*, e 2 ...».

00A10458

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della «Fondazione per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000 alla Fondazione «Fondazione per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza» con sede in Milano, è stata riconosciuta la personalità giuridica, con approvazione del relativo statuto.

00A10385

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro internazionale di studi e di ricerche sull'economia turistica», in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000 all'Associazione «Centro internazionale di studi e di ricerche sull'economia turistica» con sede in Venezia, presso l'Università degli studi, Dorsoduro n. 3246, è stata riconosciuta la personalità giuridica, con approvazione del relativo statuto.

00A10386

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9389
Yen giapponese	102,26
Dracma greca	337,25
Corona danese	7,4565
Corona svedese	8,4415
Sterlina	0,61980
Corona norvegese	8,1950
Corona ceca	35,590
Lira cipriota	0,57418
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,47
Zloty polacco	4,0274
Tallero sloveno	208,2732
Franco svizzero	1,5531
Dollaro canadese	1,3773
Dollaro australiano	1,5898
Dollaro neozelandese	2,0387
Rand sudafricano	6,5103

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «S. Clemente», in Casaprota

Con decreto ministeriale del 21 giugno 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa S. Clemente sono stati prorogati fino al 7 agosto 2000.

00A10245

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo dell'incarico di regolatore governativo per la disponibilità idrica del fiume Mella

IL DIRETTORE GENERALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

All'ing. Massimo Buizza, nato a Brescia il 20 maggio 1953, laureato in ingegneria meccanica - indirizzo impiantistico - presso il Politecnico di Milano e direttore dal 1987 del Consorzio dell'Oglio, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dei lavori pubblici, viene rinnovato l'incarico di regolatore governativo, di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 1997, n. TB/707 e 17 giugno 1998 n. TB/850, con il compito di accertare la disponibilità idrica del fiume Mella, disciplinare l'erogazione tra gli utenti aventi diritto attraverso la razionale gestione delle acque e vigilare su eventuali utenze abusive. In situazione di carenza, anche ciclica, delle disponibilità idriche, il regolatore governativo potrà incidere temporaneamente sulle portate delle singole derivazioni interessate in base ai rispettivi diritti. In ogni caso, nell'affermare il riparto, egli dovrà attenersi al criterio della priorità dei titoli e/o della proporzionalità dei prelievi.

Art. 2.

L'incarico, avente durata annuale, viene affidato al predetto professionista a partire dalle data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento ed è eventualmente rinnovabile qualora le condizioni che hanno motivato la nomina e il presente rinnovo dovessero perdurare e su richiesta degli utenti interessati, fino alla definizione amministrativa delle utenze interessate in fase di rinnovo.

Art. 3.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è esclusa, da qualsivoglia responsabilità ed onere, restando questi ultimi a totale ed esclusivo carico degli utenti aventi diritto. L'ingegnere capo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Brescia, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1992, n. 241, si può ricorrere dinanzi al tribunale superiore delle Acque pubbliche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o da quella di avvenuta notificazione.

00A10387

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 22 giugno 2000 e del consiglio di facoltà del 17 maggio 2000 e del 14 giugno 2000, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F14X «MALATTIE APPARATO VISIVO» posti uno.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato dovrà avere una particolare e continua produzione scientifica nell'ambito delle malattie della retina. Il candidato dovrà dimostrare inoltre un particolare interesse nell'ambito delle applicazioni del laser nelle malattie oculari.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà avere una lunga esperienza didattica nel campo dell'oftalmologia.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di prima fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del presente avviso, appartenenti ad Università statali o ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmessi all'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433 803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza nell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945 n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il consiglio di facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;

b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del consiglio di facoltà e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione di cui all'art. 2, della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano.

00A10384

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1999, concernente: «Certificati di credito del tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nell'elenco allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 44, al numero progressivo 2, intermediario finanziario «Banco di Sardegna», dove è scritto:

PROG. 2 — COD. ABI 01015 — DENOMINAZIONE BANCO DI SARDEGNA

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
1	Nuoro	SOGET	00274230945	324.000	150,84	292

leggasi:

PROG. 2 — COD. ABI 01015 — DENOMINAZIONE BANCO DI SARDEGNA

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
1	Nuoro	SO.G.E.T S.p.A = Società Gestioni Esattorie e Tesorerie S.p.A.	00657270914	324.000	150,84	292

alla pag. 55, al numero progressivo 39, intermediario finanziario «Banca Pop. dell'Adriatico S.p.a.», dove è scritto:

PROG. 39 — COD. ABI 05748 — DENOMINAZIONE BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
5	L'AQUILA B	SAGET	00657270914	2.150.000	647,47	1.254

leggasi:

PROG. 39 — COD. ABI 05748 — DENOMINAZIONE BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
5	L'AQUILA B	S.A.G.E.T. = Società Abruzzese Gestione Esattorie e Tesorerie	01206260661	2.150.000	647,47	1.254

00A10460

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651175/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 508.000
- semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 416.000
- semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 115.500
- semestrale .... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 107.000
- semestrale .... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 273.000
- semestrale .... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 106.000
- semestrale .... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 267.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.097.000
- semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 982.000
- semestrale .... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77